

Codice A2204A

D.D. 27 marzo 2026, n. 430

Fondazione O.N.L.U.S "Centro Servizi per anziani San Michele Arcangelo", con sede in Cameri (NO). Estinzione ai sensi degli artt. 27 e ss. del Codice Civile e per gli effetti dell'art.34 del D.M 106/2020.



ATTO DD 430/A2204A/2026

DEL 27/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità

OGGETTO: Fondazione O.N.L.U.S “Centro Servizi per anziani San Michele Arcangelo”, con sede in Cameri (NO). Estinzione ai sensi degli artt. 27 e ss. del Codice Civile e per gli effetti dell’art.34 del D.M 106/2020.

Premesso che:

- la Fondazione O.N.L.U.S “Centro Servizi per anziani San Michele Arcangelo” (d’ora in poi Fondazione), con sede in Cameri (NO), in Vicolo Caserma, n.11, C.F 80000950032, trae le sue origini dal testamento di Marchetti Giuseppe di Novara (9 ottobre 1778) e dal testamento del sac. Agabio Monferrone (30 agosto 1794), fondatori dell’Ospedale San Michele in Cameri e fu eretta Ente morale con le Regie Patenti il 23 maggio 1820. L’Ospedale si trasformò in Casa di Riposo San Michele Arcangelo con deliberazione regionale in data 20 maggio 1975. In ottemperanza alla nuova legislazione in materia di residenze per anziani (DGR 41-42433 del 9 gennaio 1995 e ss.mm.ii.), l’istituzione si è poi trasformata in residenza sanitaria assistenziale (RSA) e residenza assistenziale flessibile (RAF). La denominazione "Casa di Riposo per anziani San Michele Arcangelo" si trasforma in "Centro Servizi per anziani San Michele Arcangelo" con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.9 del 26.05.1999, approvata con D.G.R. n. 19-311 del 29.06.2000;

- la Fondazione, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B), ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con contestuale approvazione dello Statuto, con determinazione dirigenziale regionale n. 113 del 25.06.2012. E’ stata poi iscritta al Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private con il n.1087 del 09/07/2012, acquisendo in pari data la personalità giuridica privata (ex D.P.R 361/00);

- in data 27/04/2012, la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento alla qualifica di ONLUS attraverso l’iscrizione all’Anagrafe Unica, ai sensi del D.lgs n.460/97;

- con determinazione dirigenziale regionale n.1114 del 27/07/2021 è stato approvato un nuovo Statuto ad oggi vigente;

- l'art. 34 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n.106 del 15 settembre 2020, prevede la cancellazione dell'anagrafe delle ONLUS e la richiesta di iscrizione delle stesse al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro il 31 marzo 2026;

- il mancato adeguamento al D.M.106/2020 di cui sopra, comporta, a norma dell'art. 34, co. 14, l'insorgere dell'obbligo di devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 10, co. 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, a seguito di liquidazione dell'Ente;

Preso atto che:

- il Presidente della Fondazione, ai sensi degli artt. 27 e ss. del C.C. e per gli effetti dell'art.34 del D.M 106/2020, in data 26/03/2026 (Prot. Reg. n. 8172/A2204A del 27/03/2026), presentava istanza per ottenere l'estinzione della stessa.

- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del Patrimonio residuo, ad avvenuta liquidazione, alla Fondazione Opera Pia Don Bernardino Ragni di Cameri (NO), con vincolo di destinazione a servizi socio-assistenziali e/o socio-sanitari, come risulta dal Verbale redatto in data 24/03/2026, con Repertorio n. 74192, Raccolta n.39565, in Novara, in Corso Garibaldi, n.6, davanti al notaio Fabio Auteri, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato. L'atto è stato registrato in data 25/03/2026, con il n. 3779 serie 1T;

- a norma dell'art. 2 dello Statuto, la Fondazione ha come scopo "(...) di ospitare ed assistere gli anziani auto-sufficienti e non, che necessitano di assistenza continuativa, nei locali dell'Istituto e, possibilmente, assisterli a domicilio" e "di accogliere ed assistere persone dimesse dalle strutture sanitarie che necessitano di una degenza temporanea a carattere sanitario-riabilitativo".

- la richiesta di estinzione è motivata dal fatto che la Fondazione è ormai impossibilitata a perseguire i propri scopi istituzionali in quanto mutati nel tempo e a causa delle diverse difficoltà di carattere economico e gestionale, così come indicato nella relazione sull'attività dell'Ente inviata alla Regione Piemonte (Prot.Reg. n.6351/A2204A in data 13/03/2026).

- come indicato nella relazione sopra menzionata, nel corso del decennio 2010 – 2020, la Fondazione ha vissuto una situazione economico finanziaria critica che si è aggravata dopo la pandemia da Covid. A quel tempo, il maggior creditore risultava essere una Cooperativa locale che, con il proprio personale, svolgeva le primarie attività quotidiane. Per far fronte alla "minaccia" di sospensione del servizio, l'Ente si è trovato obbligato a fare la scelta di affitto del ramo d'azienda alla Cooperativa anche per dare alla stessa la garanzia del pagamento del credito vantato. Il contratto di affitto avveniva con atto del Notaio Ceraolo in data 18.06.2021, rep. 208855, registrato il 28.06.2021 al n. 33200. Per l'impossibilità di fronteggiare le residue posizioni debitorie e la pressione delle banche e dei creditori in generale, l'Ente si vide costretto a ricorrere alla procedura concorsuale di Concordato Preventivo per la liquidazione giudiziale del patrimonio che consentisse la *par condicio creditorum* ma anche, come detto, il mantenimento del servizio e dell'occupazione. Il Tribunale ritenuta la sussistenza dei presupposti dichiarava aperta la procedura e con decreto del 17/02/2022 nominava un Commissario Giudiziale, il quale, dopo aver effettuata la perizia per la valutazione del valore di mercato degli immobili e dell'azienda, prendeva atto che, per l'estinzione dei debiti, era inevitabile la cessione del ramo d'azienda e del bene immobile nel quale veniva esercitata. Pertanto su richiesta della conduttrice, la Fondazione procedeva alla conclusione dell'accordo per la cessione del patrimonio al valore integrale delle passività così da consentire il ripianamento dei debiti. La cessione avveniva il 3.08.2022 con atto del Notaio Bonito rep. 38467 registrato in data 8.8.2022 al n. 42550. Da quel momento, tuttavia, sono sopravvenute impreviste ed

imprevedibili poste passive a cui la Fondazione, ormai priva di qualsivoglia entrata, non è più stata in grado di fronteggiare se non vendendo la rimanente parte di patrimonio (vedi vendita dei terreni, come da certificazione di atto di vendita Rep. n.23867 del 2/03/2026 del notaio Vittorio Galliano di Novara e come da certificazione del notaio Fabio Auteri di Novara, in data 09/03/2026, atto in fase di registrazione). A seguito di questa crisi economico finanziaria persistente il Consiglio di amministrazione ha richiesto al Settore competente della Regione un incontro, avvenuto in data 28/01/2026, nel quale si sono evidenziate le criticità, l'impossibilità di perseguire il proprio scopo statutario per le motivazioni sopra menzionate e la conseguente necessaria estinzione dell'Ente;

- nel suddetto verbale di deliberazione di estinzione della Fondazione, viene richiamato l'articolo 22 dello Statuto vigente che recita: "(...) la Fondazione, se non iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, può estinguersi a norma dell'art.27 del C.C. In tale caso il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, in conformità alla decisione presa dall'organo amministrativo, con il vincolo essenziale di svolgimento di attività socio-assistenziale, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge";

Ritenuto

- di ottemperare a quanto richiesto dall'art.22 dello Statuto vigente della Fondazione, in quanto il beneficiario individuato del patrimonio residuo della Fondazione, una volta esaurita la liquidazione, è la Fondazione Opera Pia Don Bernardino Ragni, con sede in via Padre Giuliani, n.5, in Cameri (NO), C.F.80007570031, la quale ha il riconoscimento della personalità giuridica privata (D.G.R n.40-25373 del 31/05/1993) ed è stata trascritta nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private con il n.638 del 03/08/2005 e persegue lo scopo di utilità sociale, come da art. 2, comma C e D dello Statuto vigente: "Assistere con sussidi persone indigenti residenti nel Comune di Cameri in accertato stato di bisogno; ed erogare contributi a favore di Enti locali che perseguano fini assistenziali a favore di persone indigenti, in linea con le condizioni di bilancio dell'Opera Pia" e pertanto rientra tra gli Enti che perseguono lo stesso scopo di utilità sociale della Fondazione in estinzione;

- che per ottemperare all'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662, si fa riferimento al modulo di richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione ONLUS, da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti

- la nota della Fondazione Opera Pia Don Bernardino Ragni di Cameri (Prot. Reg. n.5359/A22000 del 03/03/2026) di accettazione del patrimonio immobiliare e mobiliare residuo della Fondazione una volta esaurita la liquidazione, impegnandosi a destinarlo a finalità socio-assistenziali e/o socio-sanitarie;

- il Bilancio consuntivo dell'anno 2025, approvato con verbale di deliberazione del 06/02/2026 che chiude con una perdita d'esercizio di Euro 101.707,00 e il Bilancio preventivo 2026, approvato con verbale di deliberazione del 11/03/2026 che chiude in pareggio per l'importo di Euro 32.169,00, trasmessi al Settore regionale competente;

Preso atto che

- la consistenza del Patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione è la seguente:

a) Patrimonio immobiliare composto da terreni: terreno censito al foglio 25 mappale 206, terreno censito al foglio 38 mappale 910, terreno censito al foglio 38 mappale 948, terreno censito al foglio 40 mappale 651, terreno censito al foglio 41 mappale 19, terreno censito al foglio 50 mappale 1013, terreno censito al foglio 50 mappale 1228, terreno censito al foglio 57 mappale 182, con un valore di stima di Euro 549,25, come da perizia asseverata redatta in data 11/03/2026, dall'Ing. Bellora Enrico, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara al n°2036 e allegata con la lettera A) al verbale di deliberazione di estinzione della Fondazione sopra citato;

b) Patrimonio mobiliare finanziario, come da conto corrente bancario intestato all'Ente presso una Banca locale, per un importo di Euro 26.186,91, alla data del 11.03.2026;

- nel suddetto verbale di deliberazione di estinzione della Fondazione, è stato indicato l'Avv. Matteo Iato per ricoprire la carica di Commissario liquidatore della Fondazione, nomina di spettanza del Presidente del Tribunale, prevista dagli art.li 11 e ss delle Disposizioni di Attuazione al C.C, considerata la necessità di gestire l'amministrazione del Patrimonio dell'Ente nel periodo ricompreso tra l'inizio della liquidazione e l'attribuzione finale dei beni, garantendo la necessaria conoscenza dei fatti pregressi;

Di dare atto che

- si demanda al Commissario liquidatore nominato dal Tribunale (ai sensi degli art.li 11 e ss delle disp att C.C.), una volta ultimata la liquidazione dell'Ente, la compilazione del modulo di richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio al beneficiario individuato, e l'invio dello stesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662;

- per i motivi sopra esposti, considerato che la Fondazione non è più in grado di assicurare il perseguimento dei propri fini istituzionali, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta;

- si ritengono realizzate nel caso, le condizioni previste dagli artt. 27 e ss del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche ricorrendo per l'Ente l'impossibilità di raggiungere i propri scopi e per gli effetti dell'art.34 del D.M 106/2020 e si ritiene altresì, in conformità alla volontà espressa dalla Fondazione, di devolvere il patrimonio, esperita la liquidazione, alla Fondazione Opera Pia Don Bernardino Ragni di Cameri.

Attestato che, ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di estinzione di un Ente, le cui spese sono a carico dello stesso.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione in conformità con quanto disposto dalla D.G.R n.8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Titolo II del libro I del C.C;
- gli Artt. 27, 30 e 31 del Codice Civile;
- gli Artt. 11 e ss delle disp att C.C.;
- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- l'art.14 del D.P.R n. 616 del 1977;
- le Leggi regionali n.10 e n.11 del 19/03/1991;
- l'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662;
- il D.Lgs n. 460/1997;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- il D.lgs n. 207/2001;
- il D.lgs. n.165 del 30/03/2001;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- la Legge regionale n.1 del 08/01/2004;
- l'art.17 della Legge regionale n.23 del 28/07/2008;
- l'art.34 del D.M 106/2020;
- la determinazione dirigenziale regionale n. 113 del 25.06.2012 con la quale l'Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata e l'iscrizione al n.1087 del 09/07/2012 nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private;
- la determinazione dirigenziale regionale n.1114 del 27/07/2021 con la quale è stato approvato un nuovo Statuto ad oggi vigente;

determina

1) Di accertare l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del Codice Civile e s.s, in quanto, come indicato in premessa, la Fondazione O.N.L.U.S "Centro Servizi per anziani San Michele Arcangelo", con sede in Cameri (NO), in Vicolo Caserma, n.11, C.F 80000950032, non è più in grado di perseguire lo scopo prefissato nell'atto costitutivo.

2) Di dare atto che, per gli effetti dell'art.34 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n.106 del 15 settembre 2020, che prevede la cancellazione dell'anagrafe delle ONLUS e la richiesta di iscrizione delle stesse al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro il 31 marzo 2026, il mancato adeguamento da parte delle ONLUS comporta, a norma dell'art. 34, co. 14, l'insorgere dell'obbligo di devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 10, co. 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, a seguito di liquidazione dell'Ente.

3) Di dare atto che l'art.22 dello Statuto vigente della Fondazione recita: "(...) la Fondazione, se non iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, può estinguersi a norma dell'art.27 del C.C. In tale caso il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, in conformità

alla decisione presa dall'organo amministrativo, con il vincolo essenziale di svolgimento di attività socio-assistenziale, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge”.

4) Di autorizzare l'iscrizione dell'estinzione della suddetta Fondazione nel registro centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, e la devoluzione del Patrimonio residuo, ad avvenuta liquidazione, alla Fondazione Opera Pia Don Bernardino Ragni, con sede in via Padre Giuliani, n.5, in Cameri (NO), C.F.80007570031, la quale ha il riconoscimento della personalità giuridica privata (D.G.R n.40-25373 del 31/05/1993), è stata trascritta nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche Private con il n.638 del 03/08/2005 ed ha gli stessi fini di pubblica utilità della Fondazione in estinzione di cui al punto 3), con il vincolo di destinazione socio-assistenziale e/o socio-sanitario del patrimonio acquisito.

5) Di segnalare la disponibilità dell'Avv. Matteo Iato a ricoprire l'incarico di Commissario Liquidatore, nomina di spettanza del Presidente del Tribunale, prevista dagli art.li 11 e ss delle Disposizioni di Attuazione al C.C.

6) Di dare atto che, per ottemperare all'art. 3, comma 190 della Legge n.662/1996, si fa riferimento al modulo di richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione ONLUS, da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cura del Commissario liquidatore, nominato dal Tribunale.

7) Di dare atto che il modulo da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al punto 6) richiede di allegare l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Ente che devolve il patrimonio e l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Ente destinatario del patrimonio che verranno trasmessi unitamente al presente provvedimento al Tribunale competente per materia e territorio affinché provveda ex art.li 11 e ss delle disp. att. CC alla nomina del commissario liquidatore della Fondazione in questione.

8) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Marco Musso